



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE CONTRO IL DOPING, FATTO A VARSAVIA IL 12 SETTEMBRE 2002

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Versione in vigore dal 7 aprile 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

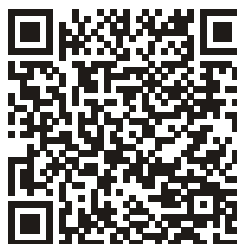
Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002
Estremi	Legge 30 marzo 2023, n. 37
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-37-2023/art-3-clausola-di-invarianza-finanziaria>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it